

STATUTO

FEDERMANAGER TRENTO

Piazzetta Lainez, 6 – Trento ♦ tel.0461.239929

e-mail trento.federmanager@gmail.com ♦ trento.federmanager@pec.it

web: www.trento.federmanager.it

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 1 – Costituzione È costituita l'Associazione Dirigenti e Quadri Federmanager Trento (di seguito "Associazione"). L'Associazione non ha fini di lucro e aderisce a Federmanager e, tramite essa, alla Confederazione alla quale quest'ultima aderisce.</p>	<p>CAPO I – COSTITUZIONE Articolo 1 – Costituzione È costituita l'Associazione Dirigenti e Quadri Federmanager Trento (di seguito "Associazione"), in sigla "Federmanager Trento"</p>
<p>Articolo 2 – Sede L'Associazione ha sede in Trento.</p>	<p>CAPO II – DEFINIZIONE E SCOPI Articolo 2 – Sede L'Associazione ha sede nella regione Trentino Alto Adige.</p>
	<p>Articolo 3 – Definizione L'Associazione, operativa nell'ambito della provincia di Trento, è l'organizzazione di riferimento dei Dirigenti e Quadri ex art. 2095 C.C. di aziende, private e pubbliche, produttrici di beni e/o servizi o esercenti attività ausiliarie, nonché per figure professionali ad elevata qualificazione, facenti capo a settori merceologici diversi. L'Associazione aderisce a Federmanager Nazionale. L'Associazione è apartitica, acconfessionale e senza fini di lucro; garantisce e promuove il rispetto delle pari opportunità, evitando comportamenti discriminatori diretti e indiretti, palesi oppure occulti, in materia di genere, razza e orientamenti personali. Essa è retta dal presente Statuto, che ciascun Associato ha l'obbligo di osservare.</p>
<p>Articolo 3 – Scopi L'Associazione si propone di: rappresentare gli Associati nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati; di difenderne gli interessi in campo sindacale, previdenziale e dell'assistenza sanitaria integrativa, nonché di promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tali scopi; difendere e tutelare gli interessi generali e particolari degli Associati, rappresentandoli nelle trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro riguardanti la categoria; consigliare e assistere, anche giudizialmente, i singoli Associati nelle loro controversie individuali e collettive che eventualmente dovessero insorgere durante ed in conseguenza del loro rapporto di lavoro; promuovere e attuare, favorendo la collaborazione fra gli Associati, qualsiasi iniziativa di carattere tecnico, formativo e culturale tendente alla loro valorizzazione, nonché lo studio e la risoluzione di problemi di comune interesse per gli Associati; fornire qualsivoglia servizio utile agli Associati.</p>	<p>Articolo 4 – Scopi L'Associazione persegue i seguenti scopi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mettere a disposizione della collettività una categoria di manager consapevoli dei propri doveri e diritti, delle proprie responsabilità in seno al mondo del lavoro e nei riguardi dell'impresa, intesa come patrimonio comune delle diverse forze in essa operanti per il suo sviluppo e della necessità di apportare il proprio contributo agli altri settori della società, anche mediante la partecipazione alle pubbliche responsabilità tecniche e amministrative; b. rappresentare, difendere e tutelare gli interessi dei Soci nella contrattazione a livello aziendale, territoriale o individuale, nella stipulazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di competenza e nelle materie previdenziali, assistenziali o comunque in generale riferibili alla professionalità dei Soci, nei confronti delle Aziende e delle loro Associazioni rappresentative, oltre che di ogni Autorità e Organizzazione istituzionale preposta a tali temi; c. consigliare e assistere i Soci nelle controversie individuali e collettive che eventualmente sorgessero, durante o in conseguenza dei rapporti professionali o di altre situazioni comunque riconducibili alla loro attività e/o al loro ruolo;

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>d. curare l'assistenza morale e, compatibilmente con i mezzi di cui dispone, quella materiale dei Soci, favorendo anche iniziative a carattere cooperativo ed attività di supporto e solidarietà rivolte ad altre associazioni territoriali, sia nazionali che internazionali, impegnate nel sociale;</p> <p>e. promuovere e attuare, favorendo la collaborazione fra i Soci, qualsiasi iniziativa a carattere tecnico, formativo e culturale tendente alla valorizzazione e al perfezionamento della funzione manageriale, all'incremento e al miglioramento della produzione industriale e dei servizi, nonché lo studio e la risoluzione di problemi di comune interesse fra i Soci, ivi compresa l'attività di comunicazione, di rappresentanza esterna e di ricollocamento dei soci inoccupati;</p> <p>f. promuovere iniziative culturali, ricreative e sportive atte al più sano impiego del tempo libero e a favorire un migliore rapporto umano e di conoscenza fra i Soci e le loro famiglie;</p> <p>g. promuovere e diffondere, anche attraverso la stipula di accordi di partnership e convenzioni, servizi di utilità professionale e personale a beneficio dei propri Soci e dell'Associazione, a condizioni di mercato particolarmente favorevoli;</p> <p>h. favorire e promuovere rapporti con altre Organizzazioni nazionali che perseguono analoghi scopi in altri settori dell'attività economica o sociale;</p> <p>i. fornire qualsivoglia altro servizio utile agli Associati.</p> <p>L'Associazione, strumentalmente e limitatamente alla realizzazione degli scopi sociali, può compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie o utili per l'attuazione di detti scopi, e così tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività, compiere ogni tipo di operazione commerciale ed industriale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati; assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altri enti, associazioni, società, imprese, soggetti giuridici di ogni genere, costituiti o costituendi; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; compiere ogni altro atto o operazione necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali.</p> <p>Tutto ciò con espressa esclusione delle attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 5 – Associati Con riferimento all’art. 2095 del Codice Civile, possono far parte dell’Associazione coloro che rivestono o hanno rivestito la qualifica di Dirigente o di Quadro in posizione di rilievo, in Aziende industriali o esercenti servizi direttamente interessanti l’industria.</p>	<p>CAPO III – SOCI Articolo 5 – Associati Con riferimento all’art. 2095 del Codice Civile, possono iscriversi coloro che in aziende esercenti un’attività diretta alla produzione di beni e/o servizi o esercenti altre attività a carattere imprenditoriale hanno o hanno avuto mansioni o incarichi ad elevato contenuto professionale, con particolare riferimento a rapporti di lavoro subordinato con qualifica di Dirigente. Possono inoltre iscriversi anche coloro che hanno o hanno avuto rapporti di lavoro subordinato con qualifica di Quadro oppure che svolgono o hanno svolto attività consulenziale ad alto contenuto professionale e con elevata autonomia gestionale ed operativa. Coloro che continuano un rapporto di lavoro dipendente pur essendo titolari di pensione, sono considerati a tutti gli effetti in servizio. Non possono aderire all’Associazione i soggetti iscritti ad altri Sindacati o Associazioni di lavoratori, se in concorrenza con l’Associazione, o comunque svolgere attività contrarie agli scopi della Federazione.</p>
<p>Articolo 6 – Ammissione L’ammissione è deliberata dal Presidente dell’Associazione sulla base dei requisiti indicati dal richiedente nella domanda scritta, formulata utilizzando la modulistica prevista dall’Associazione. L’ammissione non è consentita a soggetti iscritti ad altra forma sindacale e non è compatibile con lo svolgimento di attività contrarie agli scopi dell’Associazione. Contro l’eventuale decisione del Presidente dell’Associazione, l’interessato può far ricorso, entro un mese dalla data della comunicazione, al Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale delibera definitivamente.</p>	<p>Articolo 6 – Ammissione Il richiedente deve presentare domanda di ammissione all’Associazione in forma scritta, anche attraverso l’eventuale utilizzo di supporti informatici, utilizzando la modulistica prevista dall’Associazione. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta. Contro l’eventuale rigetto della richiesta, l’interessato può far ricorso al Collegio dei Probiviri entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di mancata ammissione.</p>
<p>Articolo 7 – Iscrizione L’iscrizione ha valenza per il periodo di un anno solare. L’iscrizione si rinnova tacitamente di anno in anno salvo non siano rassegnate le dimissioni, entro il 30 settembre, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o fax. Le iscrizioni ad anno iniziato impegnano l’Associato fino alla fine dell’anno solare successivo. Il pagamento del contributo annuale deve essere fatto entro il 31 gennaio; il contributo associativo iniziale è proporzionato ai mesi d’iscrizione all’Associazione, con decorrenza dal mese in cui è ratificata l’ammissione.</p>	<p>Articolo 7 – Iscrizione L’iscrizione impegna l’Associato a tutti gli effetti statutari per l’anno solare di riferimento; l’impegno si rinnova tacitamente di anno in anno. Le iscrizioni ad anno iniziato impegnano l’Associato fino alla fine dell’anno solare successivo. L’associato può recedere dall’iscrizione in Federmanager, in forma scritta, entro il 30 settembre di ogni anno, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o brevi manu presso la sede dell’Associazione. Il recesso ha validità a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 8 – Esclusione La qualità di Associato è persa: per dimissioni, le quali non esonerano l'Associato dagli impegni assunti ai sensi dell'articolo precedente; per morosità; per espulsione per gravi motivi morali, disciplinari, attività contrarie agli scopi dell'Associazione.</p>	<p>Articolo 8 – Esclusione La qualità di Associato è persa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per recesso, il quale non esonera l'Associato dagli impegni assunti ai sensi del presente Statuto; b. per morosità superiore a due anni; c. per radiazione, decretata per gravi motivi morali o disciplinari, ovvero per lo svolgimento di attività contrarie agli scopi dell'Associazione. Contro tale deliberazione, l'associato può opporre ricorso, presentando istanza in forma scritta, al Collegio dei Probiviri entro 15 gg. dal ricevimento della relativa comunicazione. <p>La posizione associativa non è negoziabile né soggetta a rivalutazione economica o patrimoniale. La posizione associativa è strettamente personale ed intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo.</p>
	<p>Articolo 9 – Contributo associativo L'associato è obbligato a versare il contributo associativo annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il contributo associativo iniziale è proporzionato ai mesi d'iscrizione all'Associazione, con decorrenza dal mese in cui è ratificata l'ammissione.</p>
<p>Articolo 9 – Organi Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'Associazione; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Probiviri.</p>	<p>CAPO IV – ORGANI SOCIALI E RELATIVO FUNZIONAMENTO Articolo 10 – Organi Sociali Sono Organi dell'Associazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. l'Assemblea; b. il Presidente dell'Associazione; c. il Consiglio Direttivo, composto da otto Associati, escluso il Presidente dell'Associazione; d. il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre componenti effettivi e due supplenti; e. il Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti effettivi e due supplenti.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 14 – Elezioni Le modalità di elezione del Presidente dell’Associazione, del Consiglio Direttivo (composto da otto Associati oltre al Presidente), del Collegio dei Revisori dei Conti (composto da tre Associati), del Collegio dei Probiviri (composto da tre Associati), sono le seguenti: possono candidarsi gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale, facendo pervenire la propria candidatura presso la segreteria dell’Associazione almeno tre giorni prima della assemblea; l’elenco dei candidati è proposto in ordine alfabetico e suddiviso per ogni Organo; la votazione è a scheda segreta; l’Associato può esprimere: una preferenza per l’elezione del Presidente; quattro preferenze per il Consiglio Direttivo; due preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti; due preferenze per il Collegio dei Probiviri; alle operazioni e incombenze elettorali provvede la Commissione Elettorale appositamente nominata dal Consiglio Direttivo.</p>	<p>Articolo 11 – Elezioni Le modalità di elezione degli Organi Sociali, sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) possono candidarsi gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale, facendo pervenire la propria candidatura presso la segreteria dell’Associazione almeno dieci giorni prima della assemblea; 2) non possono candidarsi: <ol style="list-style-type: none"> a) gli Associati che rivestono cariche in associazioni, cooperative, società, enti e simili, le quali configurino un conflitto di interesse tra Federmanager Trento e la carica ricoperta; b) gli Associati che svolgono attività contrarie agli scopi associativi; 3) l’elenco dei candidati è proposto in ordine alfabetico e suddiviso per ogni Organo; 4) la votazione è a scheda segreta; 5) l’Associato può esprimere: <ol style="list-style-type: none"> a) una preferenza per l’elezione del Presidente; b) quattro preferenze per il Consiglio Direttivo; c) tre preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti; d) tre preferenze per il Collegio dei Probiviri; 6) alle operazioni elettorali provvede la Commissione Elettorale, appositamente nominata dal Consiglio Direttivo, composta da tre Associati, i quali eleggono al loro interno il Presidente. I componenti della Commissione Elettorale non devono rivestire altre cariche associative e non possono presentarsi come candidati. La Commissione Elettorale, con il supporto della struttura amministrativa dell’Associazione, valida e pubblica le liste elettorali; 7) per ogni organo, sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. <p>In occasione dei periodici rinnovi degli Organi sociali, le elezioni dei relativi componenti possono avvenire anche con votazione per “referendum” gestito con mezzo postale o per via telematica, con le modalità definite dal Consiglio Direttivo. Il risultato del referendum è valido a prescindere dal numero di voti espressi dagli Associati iscritti. Referendum possono essere indetti anche su iniziativa del Consiglio Direttivo per le finalità e con le modalità che esso stabilisce.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 21 – Durata delle cariche Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri rimangono in carica tre anni. Tutti gli eletti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. A tale fine non sono computati i mandati parziali di durata inferiore a un anno. Compito precipuo degli Organi Collegiali è di creare un continuo avvicendamento dei componenti stessi, al fine di stimolare il senso di appartenenza e di partecipazione attiva. I membri degli Organi Collegiali, con esclusione degli appartenenti al Collegio dei Probiviri, decadono per il mandato in corso, qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente dell'Associazione, lo stesso è sostituito, fino alla prima riunione utile dell'Assemblea, dal Vice Presidente dell'Associazione. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere, di un Revisore o di un Probiviro, la sostituzione avviene con l'Associato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti nelle rispettive liste. In caso di parità di voti, subentra l'Associato più anziano d'iscrizione associativa. I Soci che sono stati chiamati in surroga a far parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, rimangono in carica fino alla naturale scadenza del relativo Organo.</p>	<p>Articolo 12 – Durata delle cariche Tutte le cariche hanno la durata di tre anni. Il mandato degli Organi sociali inizia a tutti gli effetti con l'elezione in Assemblea o, nel caso di votazione referendaria, con la proclamazione dell'esito delle votazioni. Il Presidente è eleggibile per massimo due mandati consecutivi. I Consiglieri, i Revisori ed i Probiviri sono eleggibili per massimo tre mandati consecutivi. A tale fine non sono computati i mandati parziali di durata inferiore a un anno. Compito precipuo degli Organi Sociali è di creare un continuo avvicendamento dei componenti stessi, al fine di stimolare il senso di appartenenza e di partecipazione attiva. I componenti degli Organi Sociali, con esclusione degli appartenenti al Collegio dei Probiviri, decadono per il mandato in corso, qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 25, decadono automaticamente anche gli altri organi sociali. Gli organi decaduti possono operare, fino alla data delle nuove elezioni, per gestire l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e per le specifiche funzioni, legate all'indizione delle elezioni, ad essi demandate dal presente Statuto.</p>
<p>Articolo 10 – Assemblea L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote associative. Ogni Associato ha diritto a un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare alle assemblee da un altro Associato, mediante delega scritta, e può essere portatore al massimo di tre deleghe.</p>	<p>Articolo 13 – Assemblea L'Assemblea dell'Associazione è costituita dagli Associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 11 – Attribuzioni dell’Assemblea L’Assemblea ha le seguenti attribuzioni: determinare gli indirizzi dell’Associazione; deliberare sulle questioni poste all’Ordine del Giorno; approvare i bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione; eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Associazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Provisori; approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo; deliberare lo scioglimento della Associazione, nominando uno o più liquidatori; deliberare in merito alla destinazione del patrimonio sociale.</p>	<p>Articolo 14 – Attribuzioni dell’Assemblea L’Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni: a. determinare gli indirizzi dell’Associazione; b. deliberare sulle questioni poste all’Ordine del Giorno; c. approvare i bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione; d. eleggere gli organi sociali di cui all’articolo 10; e. autorizzare le operazioni ordinarie o straordinarie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.</p> <p>L’Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni: a. deliberare sulle questioni poste all’Ordine del Giorno; b. deliberare sulle modifiche allo Statuto; c. deliberare lo scioglimento dell’Associazione, nominando uno o più liquidatori; d. deliberare in merito alla destinazione del patrimonio sociale.</p>
<p>Articolo 12 – Convocazione dell’Assemblea L’Assemblea è convocata, in seduta ordinaria, dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno. È convocata, in seduta straordinaria, dal Consiglio Direttivo per l’espletamento dei compiti previsti alle lettere e., f., g. del precedente articolo oppure quando il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o su richiesta scritta di almeno un decimo degli Associati. La convocazione delle assemblee è effettuata almeno 15 giorni prima delle date previste, a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, nonché mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Associazione. La seconda convocazione, per entrambi i tipi di assemblea, può essere indetta anche nella stessa giornata prevista per la prima convocazione.</p>	<p>Articolo 15 – Convocazione dell’Assemblea L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno. È convocata dal Consiglio Direttivo, in seduta straordinaria, per l’espletamento dei compiti previsti dai precedenti articoli, oppure quando il Consiglio Direttivo lo creda opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno un decimo degli Associati. La convocazione dell’assemblea è effettuata, almeno 15 giorni prima della data prevista (riducibili a non meno di 8 gg. allorché la convocazione rivesta, a giudizio del Consiglio Direttivo, carattere di urgenza), a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, nonché mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Associazione. La seconda convocazione, per entrambi i tipi di assemblea, può essere indetta anche nella stessa giornata prevista per la prima convocazione, almeno un’ora dopo la prima convocazione.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 13 – Validità dell’Assemblea L’Assemblea ordinaria è valida con la presenza, in prima convocazione, di un terzo degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti sia in prima, che in seconda convocazione.</p> <p>L’Assemblea straordinaria è valida con la presenza, in prima convocazione, della metà degli Associati e in seconda convocazione di un quarto degli Associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti sia in prima, che in seconda convocazione.</p>	<p>Articolo 16 – Validità dell’Assemblea L’Assemblea ordinaria è valida con la “presenza”, in prima convocazione, di un terzo più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.</p> <p>L’Assemblea straordinaria è valida con la “presenza”, in prima convocazione, della metà più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto per il caso di scioglimento dell’Associazione.</p> <p>Le Assemblee indette con votazione per "referendum" ai sensi del presente Statuto, anche in caso di modifiche statutarie, si esauriscono in un'unica chiamata al voto; esse sono valide qualunque sia il numero dei votanti.</p> <p>Per cause eccezionali o in caso di limitazioni ovvero divieti di svolgimento di riunioni e assemblee in presenza, i lavori assembleari possono essere effettuati con modalità a distanza (telematiche e/o in videoconferenza) e/o cartacee.</p>
<p>Compreso negli articoli 10 e 13</p>	<p>Articolo 17 – Deliberazioni dell’Assemblea Le deliberazioni, per entrambi i tipi di assemblea, sono prese a maggioranza assoluta di voti sia in prima, che in seconda convocazione.</p> <p>Le deliberazioni delle Assemblee indette con votazione per "referendum" ai sensi dello Statuto, anche in caso di modifiche statutarie, sono prese con la maggioranza prevista per le relative tipologie di assemblea (ordinaria o straordinaria).</p> <p>Ogni Associato ha diritto a un solo voto.</p> <p>Ogni Associato può farsi rappresentare da un altro Associato, mediante delega scritta.</p> <p>Ogni Associato può essere portatore al massimo di tre deleghe.</p> <p>Per cause eccezionali o in caso di limitazioni ovvero divieti di svolgimento di riunioni e assemblee in presenza, le votazioni a qualsiasi titolo, nonché le approvazioni dei bilanci, possono essere effettuate con modalità telematiche. Qualora fossero presenti Associati senza la possibilità di utilizzare le modalità telematiche, è loro garantito il diritto di voto mediante modalità cartacea.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 15 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni: attuare le deliberazioni dell’Assemblea; promuovere e attuare le iniziative atte a conseguire gli scopi associativi; proporre le modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; eleggere tra i propri Componenti il Vice Presidente dell’Associazione; nominare le Commissioni Permanenti, designandone fra i propri Componenti i Coordinatori; predisporre i bilanci consuntivo e preventivo per l’approvazione dell’Assemblea; designare Delegati e Rappresentanti dell’Associazione; nominare la Commissione Elettorale, composta da tre componenti i quali eleggono al loro interno il Presidente. I componenti della Commissione Elettorale non devono rivestire altre cariche associative e non possono presentarsi come candidati. La Commissione Elettorale valida e pubblica le liste elettorali; esaminare i ricorsi relativi alle domande d’iscrizione all’Associazione, deliberando definitivamente; determinare le quote sociali; predisporre la convocazione delle assemblee e il relativo ordine del giorno; deliberare l’espulsione degli Associati; modificare la sede dell’Associazione.</p>	<p>Articolo 18 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo, quale organismo di gestione dell’Associazione, ha le seguenti attribuzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. attuare le deliberazioni dell’Assemblea; b. promuovere e attuare le iniziative atte a conseguire gli scopi associativi; c. proporre le modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; d. nominare, tra i propri Componenti, il Vice Presidente dell’Associazione ed il Tesoriere; e. nominare le Commissioni Permanenti; f. approvare i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione; g. designare Delegati e Rappresentanti dell’Associazione; h. nominare la Commissione Elettorale; i. determinare le quote sociali; j. predisporre la convocazione delle assemblee e il relativo ordine del giorno; k. deliberare l’ammissione ovvero la decadenza degli Associati; l. modificare la sede dell’Associazione; m. l'assunzione in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione che non sia, per legge o per Statuto, demandato all'Assemblea.
<p>Articolo 16 – Riunioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Le riunioni sono valide quando intervengono non meno di cinque componenti il Consiglio. I componenti del Consiglio Direttivo sono considerati presenti alla riunione anche se connessi in “conference call”. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente ne determina l’esito.</p>	<p>Articolo 19- Riunioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi (tre mesi nel caso fossero compresi nel periodo i mesi di agosto o dicembre), su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono inviate a mezzo posta elettronica e possono essere anticipate con altri strumenti telematici (liste di invio o simili), almeno cinque giorni prima della data della riunione. Le riunioni sono valide quando interviene almeno la metà dei componenti il Consiglio, più il Presidente o il Vicepresidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere effettuate anche con sistemi di audio/videoconferenza o con sistemi misti in presenza e audio/videoconferenza. Il Presidente e i consiglieri non possono esprimere il proprio voto nelle deliberazioni riguardanti la loro figura. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente, o di chi ne esercita le funzioni, ne determina l’esito.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 17 – Presidente dell’Associazione Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, e: rappresenta l’Associazione tanto nei rapporti interni che di fronte a terzi; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; vigila e cura l’osservanza della disciplina e adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dai competenti organi sociali; sovrintende alla normale amministrazione dell’Associazione firmando gli atti relativi; redige gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.</p>	<p>Articolo 20 – Presidente Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, e: a. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; b. vigila e cura l’osservanza della disciplina e adempie a tutte le altre funzioni a lui affidate dai competenti organi sociali; c. sovrintende alla normale amministrazione dell’Associazione firmando gli atti relativi; d. predispone gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo; e. compie, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio Direttivo, che provvede alla ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di concomitante assenza sia del Presidente che del Vicepresidente le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere anziano (età anagrafica). Il Presidente cessa dalla carica, oltre che per dimissioni volontarie, per la perdita della qualità di Associato o per venire meno dei requisiti statutari, anche a seguito di una richiesta motivata di dimissioni, approvata, a scrutinio segreto, dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. Contro tale decisione il Presidente può ricorrere, con le stesse modalità previste per gli Associati, al Collegio dei Probiviri.</p>
	<p>Articolo 21 – Rappresentanza dell’Associazione La rappresentanza legale dell’Associazione, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o Giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e gli Uffici e Commissioni Tributarie, spetta al Presidente dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tale funzione è svolta dal Vicepresidente. In caso di concomitante assenza sia del Presidente che del Vicepresidente il Consiglio Direttivo decide, in via straordinaria, chi assolve le funzioni di Presidente. In tutti questi casi di rappresentanza vicaria, la dichiarazione di sussistenza dei presupposti da parte dei medesimi è condizione sufficiente per i terzi per considerare a tutti gli effetti di legge tali soggetti legali rappresentanti dell’Associazione, senza che ai terzi medesimi possa essere richiesto o opposto, a qualsiasi titolo, alcun ulteriore onere di verifica.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>Articolo 22 – Tesoriere Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria di Federmanager, autorizzando disgiuntamente o congiuntamente con il Presidente, nei modi e nei termini stabiliti da apposita delibera del Consiglio Direttivo, le spese e gli incassi, nonché gli atti che comportino assunzione di impegni a carattere finanziario o di gestione delle risorse finanziarie. Per ciascun anno solare predisporre il Bilancio consuntivo e lo presenta al Presidente per la successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Successivamente all’approvazione del Consiglio Direttivo, il bilancio è trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per gli adempimenti di competenza. Provvede altresì, in conformità alle direttive del Presidente, a predisporre il Bilancio preventivo per l’anno successivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.</p>
<p>Articolo 18 – Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori nomina al suo interno il Presidente e definisce le modalità operative di competenza. Il Collegio ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell’Associazione, vigilare sull’osservanza della Legge e dello Statuto e accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. Deve altresì accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Associazione. I Revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza voto deliberativo e, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Le riunioni del Collegio e gli accertamenti eseguiti vanno rilevati in appositi verbali che, dopo essere portati alla conoscenza del Consiglio Direttivo, sono conservati con la documentazione associativa.</p>	<p>Articolo 23 – Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori nomina al suo interno il Presidente e definisce le modalità operative di competenza. Il Collegio ha il compito di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. controllare la gestione amministrativa, economica e finanziaria dell’Associazione e la correttezza dei bilanci dell’Associazione, accertandone la corrispondenza alle scritture contabili ed esprimendo il proprio parere mediante apposita relazione; b. vigilare sull’osservanza della Legge da parte degli Organi Sociali; c. accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Associazione. <p>I Revisori possono procedere ad atti di ispezione e di controllo anche al di fuori delle verifiche trimestrali. Le riunioni del Collegio e gli accertamenti eseguiti sono rilevati in appositi verbali che, dopo essere portati alla conoscenza del Consiglio Direttivo, sono conservati con la documentazione associativa. I Revisori effettivi partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 19 – Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi, eletti per voto diretto dei Soci, contestualmente e con la stessa procedura prevista per i Consiglieri. Sono proclamati membri effettivi i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il collegio nomina al suo interno il Presidente e definisce le modalità operative di competenza. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra i Soci. Il Collegio è autonomo e indipendente; il suo operato è insindacabile. I Probiviri effettivi possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.</p>	<p>Articolo 24 – Collegio dei Probiviri Il Collegio nomina al suo interno il Presidente e definisce le modalità operative di competenza. Il Collegio è autonomo e indipendente; le sue decisioni sono definitive e inappellabili. Il Collegio ha il compito di: a. regolare i conflitti di competenza tra gli Organi Sociali; b. esaminare e definire eventuali controversie tra gli Associati o fra gli stessi e l'Associazione; c. esaminare e definire i ricorsi sui casi previsti dallo Statuto; d. vigilare sull'osservanza e sul rispetto dello Statuto Sociale; e. portare a conoscenza del Consiglio Direttivo le decisioni assunte. Il Collegio deve pronunciarsi in merito alle istanze che allo stesso sono rivolte entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza. I Probiviri effettivi partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.</p>
	<p>Articolo 25 – Surroga Se nel corso del mandato l'Associazione si trovasse senza la figura del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente dell'Associazione, il quale rimane in carica fino alla successiva assemblea. Se nel corso del mandato venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, l'intero consiglio è considerato decaduto. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio dei Probiviri. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono alla surroga degli stessi, con il parere favorevole del Collegio dei Probiviri, con gli Associati che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti; in caso di parità di voti, subentra l'Associato più anziano d'iscrizione associativa. La maggioranza dei consiglieri deve essere comunque sempre costituita da Associati nominati dall'assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, per l'eventuale ratifica delle nomine. Qualora non siano presenti Associati nella lista dei non eletti per il Consiglio Direttivo, al fine di giungere all'elezione suppletiva del numero di consiglieri mancanti, il Collegio dei Probiviri attiva la procedura per la convocazione d'urgenza dell'assemblea, come previsto per il caso di mancanza della maggioranza dei consiglieri. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori ovvero uno o più Probiviri, la sostituzione avviene con il componente supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle rispettive liste. In caso di parità di voti, subentra l'Associato più anziano d'iscrizione associativa. Qualora non siano presenti Associati non eletti nelle liste per il Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, la surroga è effettuata nella prima assemblea utile, mediante l'indizione di elezioni suppletive per i ruoli mancanti.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 22 – Riconoscimento Tutte le cariche ricoperte dai Soci nell’Associazione sono a titolo gratuito.</p>	<p>Articolo 26 – Compensi Tutte le cariche ricoperte nell’Associazione sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese compatibili ed effettivamente sostenute in ragione dell’incarico.</p>
<p>Articolo 20 – Esercizio Gli esercizi dell’Associazione chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare. Salvo nel caso di scioglimento, l’Associazione non può in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.</p>	<p>CAPO V – ESERCIZIO Articolo 27 – Esercizio L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere predisposto il bilancio preventivo dell’esercizio. Il bilancio d’esercizio, lo stato patrimoniale e le annesse relazioni dei Revisori dei Conti devono essere predisposte entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale. I predetti documenti unitamente al bilancio preventivo devono essere tenuti a disposizione degli Associati, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea alla quale devono essere sottoposti per l’approvazione. Salvo nel caso di scioglimento, l’Associazione non può in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.</p>
<p>Articolo 4 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.</p>	<p>CAPO VI – DURATA, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE Articolo 28 – Durata dell’Associazione La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.</p>
	<p>Articolo 29 – Modifiche allo Statuto Eventuali modifiche al presente Statuto Sociale devono essere deliberate in Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista per tale tipologia di assemblea.</p>
	<p>Articolo 30 – Scioglimento dell’Associazione Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea degli Associati riunita in sessione straordinaria, allo scopo convocata e con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione, e il voto favorevole di almeno di tre quarti più uno dei presenti. Nel caso in cui l’Assemblea straordinaria, come sopra convocata, non risultasse validamente costituita per deliberare, il Consiglio Direttivo in carica ha facoltà di indire entro un mese una seconda Assemblea straordinaria per “referendum”, gestita per via postale o telematica, la quale può deliberare lo scioglimento dell’Associazione con il concorso di almeno la metà più uno degli iscritti e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti pervenuti. In caso di scioglimento, per qualunque causa dell’Associazione, l’Assemblea delibera anche in merito dalla destinazione del Patrimonio Sociale.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>CAPO VII – NORME TRANSITORIE Articolo 31 – Disposizioni generali Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile che regolano la materia delle Associazioni non riconosciute e senza personalità giuridica (artt. 36 e seguenti c.c.).</p>
	<p>Articolo 32 – Entrata in vigore Le modifiche statutarie entrano in vigore dal giorno successivo alla data di deliberazione delle stesse da parte dell'Assemblea degli Associati; da tale data sono considerate decadute tutte le precedenti norme statutarie.</p>

Statuto:

approvato il 17 ottobre 1945 dall'assemblea costitutiva.

Modificato il 26 maggio 1964 dall'assemblea straordinaria.

Modificato il 22 maggio 1982 dall'assemblea straordinaria.

Modificato il 27 maggio 1995 dall'assemblea straordinaria.

Modificato l'8 maggio 1999 dall'assemblea straordinaria.

Modificato il 21 aprile 2012 dall'assemblea straordinaria.

Modificato il 17 maggio 2014 dall'assemblea straordinaria.

Modificato il dall'assemblea straordinaria.